
STATUTO del CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Mestre

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 22 (ventidue) marzo 2024 (duemilaventiquattro)

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione Durata e Natura

È costituita, in Mestre Venezia (VE), ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore CTS), l'Associazione di promozione sociale, Sezione di Mestre del "CLUB ALPINO ITALIANO", denominata:

"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione CAI Mestre – APS Associazione di Promozione Sociale", di seguito Sezione CAI Mestre – APS, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed improntata a principi di democraticità.

La Sezione uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria, cioè avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci.

La Sezione ha sede legale in Via Fiume n. 47/a nel comune di Venezia.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Veneto del Club Alpino Italiano. La Sezione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Statuto

La Sezione CAI Mestre – APS è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali applicabili e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei soci all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci della associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Sezione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 5 – Finalità e attività

La Sezione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione e per la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, la tutela del loro ambiente naturale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
7. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione opera al fine di provvedere:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche (elenco indicativo e non esaustivo);
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre

Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) al mantenimento della sede Sezionale, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

La Sezione CAI Mestre – APS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali, quali ad esempio l'organizzazione e la gestione di palestre di arrampicata per i propri soci e la gestione in forma diretta o indiretta di rifugi e altre opere alpine.

La Sezione CAI Mestre – APS può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

La Sezione CAI Mestre – APS nell'ambito delle proprie finalità, opera prevalentemente nel territorio regionale Veneto, nel rispetto dell'art. 39 secondo comma del regolamento generale.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 – Ammissione dei soci

Sono soci della Sezione CAI Mestre – APS le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi sociali e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione alla Sezione sia nel corso della vita sociale, non

è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, la Sezione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro l'anno.

Il rinnovo annuale avviene tramite versamento della quota associativa nei termini previsti al successivo articolo n. 7

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno pari diritti e doveri.

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale del Club Alpino Italiano. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività della Sezione e controllarne l'andamento.

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
 - Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - Votare in assemblea se iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
 - Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e il regolamento Generale del Club Alpino Italiano;
 - Versare la prevista quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Direttivo.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale del Club Alpino Italiano ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non autorizzate dal Direttivo. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, morte del socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri dello statuto, può essere escluso dalla Sezione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; il provvedimento di radiazione sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il provvedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o

Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV

SEZIONE

Art. 10 - Organi Sociali della Sezione

Sono organi della Sezione CAI Mestre – APS:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti o l'Organo di Controllo se istituito a norma dell'art. 30 del CTS ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (art. 31)

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Soci e di elettività delle cariche sociali; essa è costituita da tutti i Soci della Sezione. Il diritto di voto è attribuito ai Soci maggiorenni ed è riconosciuto anche ai Soci minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumersi incarichi compete ai soli soci maggiorenni. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Inoltre l'assemblea nomina un Segretario e tre Scrutatori. Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'assemblea è convocata, almeno una volta all'anno entro il termine del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali, dal Presidente della Sezione, o quando ne sia inoltrata la richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione aventi diritto al voto o quando il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritiene necessario. E' Convocata di norma nell'ambito del Comune di Venezia o comuni limitrofi, comunque entro la Provincia di Venezia mediante affissione dell'avviso – che contiene il giorno, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione sia di prima che di seconda convocazione – nella sede della Sezione e sul sito web sezionale 20 giorni prima della data stabilita e con avviso scritto da inviare a mezzo posta o e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'assemblea. L'invito deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza. Può delegare al Consiglio Direttivo l'elezione dei Delegati Elettivi all'Assemblea dei Delegati del club Alpino Italiano.

- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci Soci, aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto relativamente a quelle riguardanti le persone fisiche.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatto salve specifiche previsioni normative.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non

acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi il diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 14 – Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo della Sezione e governa la Sezione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea. Tale numero può essere variato dall'Assemblea con propria deliberazione motivata. In ogni caso il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dev'essere dispari e non inferiore a sette. La deliberazione assembleare riguardante il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ha efficacia dall'esercizio successivo. I suoi componenti rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato consecutivo. Ad ogni Assemblea annuale viene eletto un terzo dei consiglieri. Qualora non vi siano consiglieri in scadenza o dimissionari, in Consiglio Direttivo vengono estratti a sorte tra i consiglieri in carica (escluso il Presidente) quelli da sostituire per integrare il numero dei consiglieri da rinnovare.

Per le nomine si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 11;
- redige, colleziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;

- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;

Qualora si voglia procedere all'acquisizione della personalità giuridica e ciò non richieda modifiche statutarie, tale competenza viene attribuita, in alternativa all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, organo amministrativo della Sezione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, se necessario, e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni bimestre mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a numero tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito. In mancanza di "non eletti", la sostituzione avverrà tramite nuova elezione nella prima Assemblea utile.

Il consigliere dimissionario o dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può ricandidarsi nell'Assemblea successiva.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo i dimissionari rimangono in carica per la

normale amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente ha facoltà di invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente ha facoltà altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano:

- Il Tesoriere che ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente;
- il Segretario che redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente della Sezione rimane in carica tre anni, è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che ha facoltà di delega con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Art. 16 L'organo di Controllo – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Il Collegio dei Revisori è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. È costituito da almeno tre componenti, Soci con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, possono essere rieletti per un solo secondo mandato consecutivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti: _____

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci; _____

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione; _____

- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo. _____

L'Organo di Controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge. _____

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti, in tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. _____

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. _____

TITOLO V

CARICHE SOCIALI - SOTTOSEZIONI

Art. 17 Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti alla Sezione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. — La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico. Fatto salvo il mero rimborso delle spese vive sostenute e debitamente documentate, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. — Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali. _____

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento approvato dallo stesso Consiglio Direttivo. _____

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - _____

organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci. — Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 Libri sociali

La Sezione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Tesseramento
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee (verbale) del Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Direttivo Sezionale.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede della Sezione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 19 Risorse economiche

Le risorse economiche della Sezione sono costituite da:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Rimborsi da convenzioni
- Proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 20 – I Beni

Il patrimonio della Sezione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati alla Sezione per il raggiungimento degli scopi statuari.

I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Sezione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della Sezione e può essere consultato dai Soci.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

La Sezione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 – Bilancio

Il bilancio di esercizio della Sezione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e dalle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Sezione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere della Sezione, controllato dai Revisori dei Conti e viene approvato dall'assemblea entro il 31 Marzo dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 – Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017

Art. 24 – Convenzioni

Le convenzioni tra la Sezione e le Amministrazioni Pubbliche di cui l'art. 56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal Direttivo Sezionale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della Sezione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede della Sezione.

Art. 25 – Personale retribuito

La Sezione può avvalersi di personale retribuito nei limiti dell'art. 36 del D. Lgs.117/2017.

I rapporti tra La Sezione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dalla Sezione.

Art. 26 – Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità verso terzi ai sensi dell'arti. 18 del D. Lgs.117/2017.

Art. 27 – Responsabilità della Sezione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano La Sezione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 28 – Assicurazione della Sezione

La Sezione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Sezione stessa.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo del Collegio dei Revisori, al Raggruppamento Regionale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il raggruppamento non dovesse essere costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VII

CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Art. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente al D.lgs. 117/2017 e s.m.i. (codice del terzo settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal codice del terzo settore ed in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del comitato centrale di Indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dall'assemblea dei Soci della Sezione di Mestre del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 22 (ventidue) marzo 2024 (duemilaventiquattro).

Art. 32 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazione del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. Viene delegato il Presidente sezionale per operare le modifiche richieste dall'Ente di Controllo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

